

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 2, 64 e 85 numero 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988¹⁾,

decreta:

Sezione 1: Obiettivo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Obiettivo

La presente legge intende proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono oggetto di trattamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica al trattamento di dati personali da parte:

- a. delle persone private;
- b. degli organi federali.

² Essa non si applica:

- a. ai dati trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale;
- b. ai dati diffusi dai mezzi di comunicazione sociale con carattere periodico quali la stampa, la radio e la televisione;
- c. agli affari dell'Assemblea federale;
- d. alle procedure giurisdizionali davanti alle autorità giudiziarie;
- e. alle procedure penali;
- f. alle procedure d'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile o penale;
- g. alle procedure ricorsuali in materia di diritto pubblico o amministrativo;
- h. ai registri pubblici relativi ai rapporti giuridici di diritto privato.

Art. 3 Nozioni

Le seguenti nozioni significano:

- a. *dati personali (dati)*: tutti i dati relativi a una persona identificata o identificabile;
- b. *persone interessate*: persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento;

¹⁾ FF 1988 II 353

- c. *persone private*: persone fisiche o giuridiche sottoposte al diritto privato;
- d. *organi federali*: autorità e servizi federali della Confederazione come pure persone alle quali sono affidati compiti federali;
- e. *dati personali degni di particolare protezione* concernenti:
 - 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;
 - 2. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza;
 - 3. misure d'assistenza sociale;
 - 4. procedimenti o sanzioni amministrative e penali;
- f. *profilo della personalità*: una compilazione di dati che permette di valutare le caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica;
- g. *trattamento*: qualsiasi operazione con dati, indipendente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati;
- h. *comunicazione*: il fatto di rendere i dati accessibili, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;
- i. *collezione di dati*: ogni complesso di dati la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate;
- k. *titolare di una collezione di dati*: la persona privata o l'organo federale che decide in merito all'obiettivo e al contenuto di una collezione di dati;
- l. *partecipante*: la persona privata o l'organo federale che ha il diritto di introdurre i dati in una collezione di dati oppure di procedervi a mutamenti.

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

¹ I dati personali possono essere raccolti soltanto con mezzi legali e non contrari al principio della buona fede.

² I dati devono essere esatti.

³ Il trattamento dei dati deve rispondere al principio della proporzionalità.

⁴ I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato in occasione della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.

⁵ I dati non possono essere comunicati all'estero se la personalità delle persone interessate ne sia pregiudicata in modo grave, in particolare se manca una protezione dei dati paragonabile a quella svizzera.

⁶ I dati devono essere protetti, con misure organizzative e tecniche adeguate, contro ogni trattamento non autorizzato.

Art. 5 Diritto d'accesso

¹ Ogni persona può chiedere al titolare di una collezione di dati se sono trattati dati che la concernono.

² Il titolare della collezione di dati deve comunicarle:

- a. tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione di dati; e
- b. l'obiettivo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure i partecipanti alla collezione di dati e i destinatari dei dati.

³ Il titolare della collezione di dati può incaricare un medico della comunicazione dei dati alla persona interessata.

⁴ Il titolare della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo, è tuttavia obbligato a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo che non comunica l'identità del titolare oppure se quest'ultimo non ha il domicilio in Svizzera.

⁵ L'informazione è di regola scritta e gratuita. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. Esso può in particolare prevedere un emolumento nel caso l'informazione causi un dispendio di lavoro eccessivo.

⁶ Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

Art. 6 Restrizione del diritto d'accesso

¹ Il titolare della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui:

- a. lo preveda una legge formale;
- b. lo esigano interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione;
- c. l'informazione rischi di compromettere lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'istruzione ufficiale;
- d. lo esigano interessi preponderanti del titolare della collezione di dati e questi non comunica i dati a terzi; oppure
- e. lo esigano interessi preponderanti di un terzo.

² Il titolare della collezione di dati deve indicare per quale motivo egli rifiuta l'informazione.

Art. 7 Registro delle collezioni di dati

¹ Il Preposto federale alla protezione dei dati tiene un registro delle collezioni di dati. Ogni persona può consultare il registro.

² Gli organi federali devono notificare tutte le collezioni di dati per la registrazione presso il Preposto. Le persone private devono notificare le collezioni soltanto se, senza obbligo legale e senza che le persone interessate ne siano a conoscenza, regolarmente esse:

- a. trattano dati degni di particolare protezione o profili della personalità; oppure
- b. comunicano dati a terzi.

³ Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operazionali.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità che reggono la notificazione delle collezioni di dati, come pure la tenuta e la pubblicazione del registro. Per determinati tipi di collezioni di dati esso può prevedere eccezioni dell'obbligo di notificare o di registrare nel caso il trattamento non pregiudichi la personalità delle persone interessate.

Art. 8 Comunicazione all'estero

¹ Chi intende comunicare regolarmente o in gran numero dati personali all'estero, deve prima dichiararlo al Preposto federale alla protezione dei dati, se:

- a. la comunicazione non esiste in virtù di un obbligo legale; oppure
- b. le persone interessate non ne sono a conoscenza.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità della dichiarazione. Esso può prevedere dichiarazioni semplificate oppure eccezioni dell'obbligo di dichiarare, nei casi il trattamento non pregiudichi la personalità delle persone interessate.

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private

Art. 9 Lesioni della personalità

¹ Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

² Egli non ha in particolare, senza motivo giustificato, il diritto di:

- a. trattare dati in violazione dei principi dell'articolo 4;
- b. trattare dati contro la volontà esplicita della persona interessata;
- c. comunicare a terzi dati degni di particolare protezione o profili della personalità.

Art. 10 Motivi giustificativi

¹ Una lesione della personalità è illecita, a meno che sia giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

² Un interesse preponderante di chi tratta dati personali è in particolare dato se:

- a. il trattamento, in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concerne dati personali del suo contraente;
- b. il trattamento avviene nell'ambito di un rapporto di concorrenza economico, attuale o futuro, con una persona la cui ragione sociale è iscritta nel registro di commercio, a condizione che nessun dato trattato sia comunicato a terzi;
- c. i dati sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona la cui ragione sociale è iscritta nel registro di commercio, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione e che siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l'esecuzione di un contratto con la persona interessata;

- d. i dati sono trattati per la pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;
- e. i dati sono trattati per scopi che non concernono persone, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d'identificare le persone interessate;
- f. i dati trattati sono dalla persona interessata stati resi accessibili a tutti.

Art. 11 Trattamento da parte di terzi

- ¹ Il trattamento di dati personali può essere affidato a un terzo, se:
 - a. il mandante vigila affinché non avvengano trattamenti diversi da quelli che egli stesso avrebbe il diritto di fare e
 - b. nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.
- ² Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.

Art. 12 Azioni e procedura

- ¹ Gli articoli 28-28f del Codice civile¹⁾ reggono le azioni e i provvedimenti cautelari concernenti la protezione della personalità. L'attore può in particolare chiedere la rettificazione o la distruzione dei dati personali.
- ² Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, la persona interessata può chiedere che si aggiunga ai dati la menzione di carattere contestato.
- ³ Le azioni in vista dell'esecuzione del diritto d'accesso possono essere proposte al domicilio dell'attore o del convenuto. Il giudice decide secondo una procedura semplice e rapida.

Sezione 4:

Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 13 Organo responsabile

- ¹ L'organo responsabile che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali, è responsabile della protezione dei dati.
- ² Se organi federali trattano dati congiuntamente ad altri organi federali, organi cantonali o privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico la responsabilità in materia di protezione dei dati.

Art. 14 Fondamenti giuridici

- ¹ Gli organi federali hanno diritto di trattare dati personali soltanto se esiste un fondamento giuridico.

¹⁾ RS 210

² I dati personali degni di particolare protezione o i profili della personalità possono dagli stessi essere trattati soltanto se:

- a. una legge formale lo prevede esplicitamente;
- b. è indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge formale;
- c. il Consiglio federale l'autorizza, ritenuto che non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate; o
- d. la persona interessata, nel caso particolare, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti.

Art. 15 Raccolta di dati personali

¹ La raccolta di dati personali deve avvenire in maniera riconoscibile per le persone interessate.

² L'organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, fa conoscere lo scopo e i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati.

³ Tali esigenze non devono essere rispettate se:

- a. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a tutti;
- b. l'adempimento del compito dell'organo federale è altrimenti compromesso; o
- c. risulta un dispendio di lavoro eccessivo.

Art. 16 Comunicazione di dati personali

¹ Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 14, oppure se:

- a. i dati sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale;
- b. la persona interessata nel caso particolare ha dato il suo consenso o se le circostanze permettono di presumere tale consenso;
- c. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a tutti;
- d. il destinatario rende verosimile che la persona interessata nega il proprio consenso oppure fa bloccare la comunicazione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o di far valere altri interessi legittimi; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l'occasione di pronunciarsi.

² In tutti i casi, gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona.

³ L'organo federale nega la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se:

- a. lo esige un importante interesse pubblico o un interesse legittimo manifesto della persona interessata; o
- b. lo esigono un obbligo legale di conservare il segreto o una disposizione speciale di protezione dei dati.

Art. 17 Blocco dei dati

¹ La persona interessata che rende verosimile un interesse legittimo può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati dati personali.

² L'organo federale toglie il blocco se:

- a. è dato un obbligo legale alla comunicazione; o
- b. l'adempimento del suo compito sarebbe altrimenti pregiudicato.

Art. 18 Obbligo di rendere i dati personali anonimi o di distruggerli

Gli organi federali devono rendere anonimi o distruggere i dati personali dei quali non hanno più bisogno, a meno che i dati:

- a. non debbano essere conservati a titolo di prova o per misura di sicurezza;
- b. non debbano essere consegnati all'Archivio federale.

Art. 19 Trattamento dei dati per scopi della ricerca, della pianificazione e della statistica

¹ Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali e di comunicarli a terzi, per scopi che non si riferiscono a persone, in particolare della ricerca, della pianificazione e della statistica, se:

- a. i dati sono resi anonimi, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b. il destinatario comunica i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale; e
- c. i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.

² Le esigenze delle disposizioni seguenti non devono essere rispettate:

- a. articolo 4 capoverso 4 sullo scopo del trattamento;
- b. articolo 14 capoverso 2 sui fondamenti giuridici per il trattamento dei dati degni di particolare protezione e dei profili della personalità; e
- c. articolo 16 capoverso 1 sulla comunicazione di dati.

Art. 20 Attività di diritto privato degli organi federali

¹ Se un organo federale agisce in quanto soggetto di diritto privato, il trattamento dei dati personali è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.

² La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali.

Art. 21 Protezione dello Stato e sicurezza militare

¹ Allorquando i dati personali sono trattati da organi preposti alla protezione dello Stato o alla sicurezza militare, il Consiglio federale può:

- a. prevedere eccezioni alle disposizioni concernenti lo scopo del trattamento (art. 4 cpv. 4) e la comunicazione all'estero (art. 4 cpv. 5);

- b. autorizzare il trattamento di dati degni di particolare protezione e dei profili della personalità, anche se non sono soddisfatte le premesse degli articoli 14 capoverso 2 e 16 capoverso 1;
- c. abrogare l'obbligo di notificare e di registrare (art. 7 e 8);
- d. regolare la cooperazione con il Preposto alla protezione dei dati in deroga all'articolo 24 capoverso 3.

² Il segreto di voto, di petizione e delle statistiche è garantito.

³ Il Dipartimento dal quale dipende l'organo interessato decide in luogo e vece della Commissione federale della protezione dei dati (art. 27 cpv. 2) o del suo presidente (art. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 3). Esso consulta il Preposto alla protezione dei dati. Al posto del ricorso al Tribunale federale subentra il ricorso al Consiglio federale.

Art. 22 Pretese e procedura

¹ Chi ha un interesse legittimo può esigere che l'organo federale responsabile:

- a. si astenga dal trattamento illecito di dati personali;
- b. accantoni le conseguenze di un trattamento illecito;
- c. rilevi il carattere illecito del trattamento.

² Egli può in particolare esigere che l'organo federale:

- a. rettifichi o distrugga i dati;
- b. pubblici o comunichi a terzi la decisione o la rettifica.

³ Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'organo federale può aggiungere ai dati la menzione di carattere contestato.

⁴ La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹⁾. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.

⁵ Le decisioni dell'organo federale possono essere impugnate davanti alla Commissione federale della protezione dei dati.

Sezione 5: Preposto federale alla protezione dei dati

Art. 23 Nomina

¹ Il Preposto federale alla protezione dei dati è nominato dal Consiglio federale.

² Egli adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è sottoposto amministrativamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

³ Egli dispone di un segretariato permanente.

Art. 24 Sorveglianza

¹ Il Preposto alla protezione dei dati sorveglia l'applicazione della presente

¹⁾ RS 172.021

legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative alla protezione dei dati. Nessuna sorveglianza può essere esercitata dal Consiglio federale.

² Egli può chiarire i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi, se:

- a. metodi di trattamento da parte di terzi possono ledere la personalità di un numero importante di persone;
- b. devono essere registrate collezioni di dati (art. 7);
- c. devono essere dichiarate comunicazioni all'estero (art. 8);
- d. i dati devono essere trattati da autorità federali.

³ Allo scopo di chiarire i fatti, egli può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Le persone implicate devono collaborare nel rilevamento dei fatti. Il diritto di rifiutare la testimonianza ai sensi dell'articolo 16 della legge federale della procedura amministrativa¹⁾ si applica per analogia.

⁴ Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, il Preposto raccomanda di modificare o di cessare il trattamento.

⁵ Se non è dato seguito a una raccomandazione del Preposto, questi può:

- a. portare la pratica davanti alla Commissione federale della protezione dei dati che decide; o
- b. informare del risultato la persona interessata che gli si è rivolta, indicando i rimedi di diritto (art. 21 e 22).

Art. 25 Informazione

¹ Il Preposto alla protezione dei dati fa rapporto al Consiglio federale periodicamente e secondo i bisogni. I rapporti periodici sono pubblicati.

² Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi rilevamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati che soggiacciono al segreto di funzione possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell'autorità competente. Se quest'ultima nega il consenso, decide definitivamente il presidente della Commissione federale della protezione dei dati.

Art. 26 Altri compiti

¹ Il Preposto alla protezione dei dati ha in particolare gli altri compiti seguenti:

- a. assistere le persone private come pure gli organi federali e cantonali, informandoli, consigliandoli e facendo opera di mediatore;
- b. pronunciarsi sui progetti di atti legislativi e di provvedimenti della Confederazione rilevanti per la protezione dei dati;
- c. collaborare con le autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera e all'estero;
- d. valutare in quale misura la protezione dei dati all'estero è comparabile a quella assicurata in Svizzera.

¹⁾ RS 172.021

² Il Preposto alla protezione dei dati può consigliare gli organi dell'amministrazione federale in materia di protezione dei dati, anche se la presente legge non è applicabile in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettere e-h. Tali organi possono accordargli accesso ai loro affari.

³ Il Preposto alla protezione dei dati consiglia la Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica (art. 321^{bis} CP). Se tale commissione ha autorizzato la divulgazione del segreto professionale, egli sorveglia il rispetto degli oneri vincolati all'autorizzazione. A tale proposito egli può chiarire i fatti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3. Egli può portare le decisioni della commissione peritale davanti alla Commissione federale della protezione dei dati.

Sezione 6: Commissione federale della protezione dei dati

Art. 27

¹ La Commissione federale della protezione dei dati è una commissione d'arbitrato e di ricorso ai sensi dell'articolo 71 lettere a-c della legge federale sulla procedura amministrativa¹⁾.

² Essa statuisce su:

- a. le raccomandazioni del Preposto alla protezione dei dati che le sono sottoposte (art. 27 cpv. 5 lett. a);
- b. i ricorsi contro le decisioni degli organi federali in materia di protezione dei dati, ad eccezione di quelle del Consiglio federale;
- c. i ricorsi contro le decisioni della Commissione del segreto professionale in materia di ricerca medica (art. 321^{bis} CP²⁾);
- d. i ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza, prese in applicazione delle disposizioni di diritto pubblico federale relative alla protezione dei dati.

³ Il Preposto può richiedere dal Presidente della Commissione provvedimenti cautelari ove risulti che, dal rilevamento dei fatti secondo l'articolo 24 capoverso 2, le persone interessate sono minacciate di un pregiudizio difficilmente riparabile. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79-84 della legge federale sulla procedura civile federale³⁾.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 28 Violazione degli obblighi d'informare, di notificare e di collaborare

¹ Le persone private che intenzionalmente forniscono in modo inesatto o incompleto informazioni che sono tenute a dare secondo gli articoli 5 e 6, sono punite, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 311.0

³⁾ RS 273

² Sono punite con l'arresto o con la multa le persone private che intenzionalmente:

- a. non notificano una collezione di dati secondo l'articolo 7 o una comunicazione all'estero secondo l'articolo 8 o forniscono indicazioni inesatte in occasione della notificazione;
- b. forniscono al Preposto alla protezione dei dati, in occasione del chiarimento dei fatti (art. 24 cpv. 3), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare.

Art. 29 Violazione dell'obbligo di osservare il segreto

¹ Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali degni di particolare protezione, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

² È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali degni di particolare protezione, dei quali è venuto a conoscenza per conto della persona astretta all'obbligo di conservare il segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

³ La rivelazione illecita di dati personali segreti, degni di particolare protezione, è punibile anche dopo che i rapporti di lavoro o di formazione hanno preso termine.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Esso disciplina il trattamento dei dati che sono depositi nell'Archivio federale. A tale scopo, esso può prevedere deroghe degli articoli 5 e 6 relativi al diritto d'accesso e degli articoli 14 capoverso 2 e 16 capoverso 1 relativi al trattamento dei dati degni di particolare protezione.

³ Esso può prevedere deroghe degli articoli 5 e 6 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero.

⁴ Esso può inoltre determinare:

- a. le collezioni di dati il cui trattamento deve fare oggetto di un regolamento;
- b. le condizioni alle quali un organo federale può far trattare dati personali da un terzo o trattarli per conto di un terzo;
- c. il modo secondo il quale possono essere utilizzati i mezzi d'identificazione delle persone.

⁵ Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui questi siano conformi ai principi fissati dalla presente legge.

⁶ Esso disciplina la maniera di porre in sicurezza le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale delle persone interessate.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l'articolo 7.

² Entro un termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 5.

³ Gli organi federali possono continuare a utilizzare durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le collezioni di dati esistenti che contengono dati degni di particolare protezione o profili della personalità, senza che siano soddisfatte le premesse dell'articolo 14 capoverso 2.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modificazione di leggi federali

1. Il Codice delle obbligazioni¹⁾ è modificato come segue:

Art. 328b (nuovo)

3. Nel trattamento di dati personali

¹ Il datore di lavoro può trattare dati sul lavoratore soltanto se tali dati sono relativi alle attitudini del lavoratore concernenti il rapporto di lavoro o sono necessari all'esecuzione del contratto di lavoro.

² Il datore di lavoro può dare informazioni sul lavoratore soltanto se lo autorizza una disposizione legale o se il lavoratore vi acconsente.

³ Nella misura in cui gli articoli 5 e 6 della legge federale del²⁾ sulla protezione dei dati gli conferiscono un diritto d'accesso, il lavoratore che lo richieda dev'essere autorizzato dal datore di lavoro a consultare i dati che lo concernono.

Art. 362

...

Art. 328b (Protezione della personalità nel trattamento di dati personali)

...

2. La legge federale del 18 dicembre 1987³⁾ sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 3 (nuovo)

³ Per le azioni in esecuzione del diritto d'accesso contro il detentore di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell'articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita e utilizzata.

Art. 139 cpv. 3 (nuovo)

³ Il capoverso 1 si applica ugualmente alle lesioni arrecate alla personalità risultanti da un trattamento di dati personali come pure ai pregiudizi causati al diritto d'accesso ai dati personali.

¹⁾ RS 220

²⁾ RU ...

³⁾ FF 1988 I 5; RU ...

3. Il Codice penale svizzero¹⁾ è modificato come segue:

Art. 179^{novies} (nuovo)

Sottrazione di
dati personali

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 321^{bis} (nuovo)

Segreto profes-
sionale in mate-
ria di ricerca
medica

¹ Un segreto professionale può essere rivelato per scopi di ricerca nei settori della medicina o della sanità pubblica se una Commissione peritale lo autorizza e se l'interessato non l'ha esplicitamente vietato.

² La Commissione rilascia l'autorizzazione, se:

- a. la ricerca non può essere effettuata con dati anonimi;
- b. è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso dell'interessato, e
- c. gli interessi della ricerca sono preponderanti per rapporto agli interessi della segretezza.

³ La Commissione vincola l'autorizzazione ad oneri onde garantire la protezione dei dati. Essa pubblica l'autorizzazione.

⁴ La Commissione può concedere autorizzazioni generali o prevedere altre semplificazioni ove nessun interesse legittimo degli interessati sia compromesso e se i dati personali sono resi anonimi all'inizio della ricerca. Il Consiglio federale regola le modalità.

⁵ Il Consiglio federale nomina la Commissione. Esso regola l'organizzazione e la procedura. La Commissione non è vincolata a istruzioni.

⁶ Chiunque rivela un segreto del quale ha avuto notizia nell'esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica, è punito conformemente all'articolo 321.

4. La legge federale sulla procedura penale²⁾ è modificata come segue:

IV. Assistenza giudiziaria (nuovo)

Art. 26^{bis}

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assistono nell'adempimento dei loro compiti le autorità incaricate di perseguire e di giudicare gli affari di diritto penale federale; esse devono in particolare dare loro le informazioni necessarie e permettere loro di consultare gli atti ufficiali che possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RS 312.0

- ² L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri, se:
- lo esigono interessi pubblici importanti o interessi manifestamente legittimi di una persona interessata, o
 - si oppone il segreto professionale (art. 77).
- ³ Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di tali compiti, obbligate a prestare assistenza alla stessa stregua delle autorità.
- ⁴ Sulle contestazioni tra autorità amministrative federali decide il Dipartimento al quale tali autorità soggiacciono o il Consiglio federale, sulle contestazioni tra Confederazione e Cantoni la Camera d'accusa del Tribunale federale.
- ⁵ In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352 seguenti del Codice penale svizzero¹⁾ e l'articolo 18 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria²⁾.

Art. 52 cpv. 2, seconda frase

Abrogata

IX. Del trattamento di dati personali, del sequestro, della perquisizione, della confisca e della sorveglianza (nuovo)

Art. 64^{bis} (nuovo)

¹ I dati personali sono raccolti anche presso la persona interessata e in modo per questa riconoscibile, a meno che l'istruzione sia compromessa o che risulti un dispendio di lavoro eccessivo.

² Se i dati personali sono rettificati o distrutti o se la loro esattezza non ha potuto essere provata (art. 102^{bis} cpv. 3 e 4), gli organi competenti informano immediatamente le autorità e gli organi ai quali tali dati erano stati comunicati.

³ I dati personali che non sono più necessari ai fini dell'istruzione devono essere distrutti al più tardi alla chiusura della stessa. Essi possono tuttavia essere usati per altre procedure nella misura in cui queste l'esigano.

Titolo precedente l'art. 65

Abrogato

Art. 72^{bis} (nuovo)

La polizia può fotografare o filmare i partecipanti a una manifestazione che si svolge legalmente, ove circostanze concrete permettano di concludere che i partecipanti hanno l'intenzione di commettere un crimine o un delitto, la cui gravità o particolarità giustifichi tale intervento.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RS 173.110

IX.^{bis} Della perquisizione, dell'esame medico e delle misure d'identificazione delle persone (nuovo)

Art. 73^{bis} (nuovo)

- ¹ La polizia giudiziaria può perquisire una persona, se:
- a. sono soddisfatte le premesse di un arresto;
 - b. è dato il sospetto che la persona detiene oggetti che devono essere messi in sicurezza;
 - c. è indispensabile per l'accertamento dell'identità; o
 - d. la persona si trova manifestamente in uno stato che le impedisce di volere e intendere e la perquisizione è indispensabile alla sua protezione.
- ² La polizia giudiziaria può perquisire una persona al fine di ricercare armi, utensili pericolosi e materiale esplosivo se, date le circostanze, lo esige la sicurezza degli agenti di polizia o dei terzi.
- ³ La perquisizione dev'essere attuata da una persona dello stesso sesso o da un medico, a meno che tale misura non possa essere differita.

Art. 73^{ter} (nuovo)

- ¹ Il giudice può ordinare l'esame fisico o psichico della persona incolpata, ove questo sia necessario a:
- a. stabilire i fatti; o
 - b. rilevare la sua capacità di discernimento, la sua attitudine e partecipare a discussioni o a sopportare una detenzione, rispettivamente la necessità di prendere un provvedimento.
- ² Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, compete al procuratore generale ordinare un esame fisico o psichico.
- ³ Una persona non incolpata può essere esaminata contro il proprio consenso soltanto se si tratta di appurare un fatto rilevante che non può essere chiarito altrimenti. Nessuna persona che abbia il diritto di rifiutare la testimonianza può esser costretta a subire un esame fisico o psichico.
- ⁴ L'esame dev'essere attuato da un medico o da un'altra persona qualificata. Violazioni dell'integrità corporale possono avvenire soltanto se è escluso qualsiasi rischio di pregiudizio.
- ⁵ In caso di grave indizio di reato, la polizia giudiziaria può ordinare una presa di sangue.

Art. 73^{quater} (nuovo)

- La polizia giudiziaria può sottoporre a misure d'identificazione:
- a. le persone incolpate, se lo esige l'assunzione delle prove;
 - b. altre persone, onde chiarire l'origine di tracce.

Art. 101^{bis} (nuovo)

La polizia giudiziaria può richiedere informazioni orali o scritte o interrogare persone tenute a fornire informazioni. Chiunque ha il diritto di rifiutare la testimonianza deve prima essere avvertito della facoltà di rifiutare di deporre.

Art. 102^{bis} (nuovo)

¹ Ogni persona può chiedere al Ministero pubblico della Confederazione quali dati che la concernono sono trattati dalla polizia giudiziaria.

² Il procuratore generale della Confederazione può rifiutare l'informazione se:

- a. questa potrebbe compromettere le ricerche;
- b. lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione; o
- c. lo esigono interessi preponderanti di un terzo.

³ Chi ha un interesse legittimo può esigere che la polizia giudiziaria rettifichi o distrugga dati inesatti.

⁴ La prova dell'esattezza dei dati dev'essere fornita dalla polizia giudiziaria. Se non può essere provata né l'esattezza, né l'inesattezza, vien fatta menzione negli atti.

Art. 102^{ter} (nuovo)

¹ Se il procuratore generale della Confederazione respinge una domanda d'informazione, rettifica o distruzione, l'istante può esigere che il Preposto alla protezione dei dati esamini la pratica.

² Il Preposto alla protezione dei dati raccomanda al procuratore generale quale informazione questi debba comunicare all'istante o se occorra piuttosto accogliere la domanda di rettifica o di distruzione.

³ Se il procuratore generale e il Preposto alla protezione dei dati non possono accordarsi, possono portare l'affare davanti alla Corte d'accusa del Tribunale federale.

Art. 102^{quater} (nuovo)

¹ Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicate alle autorità e agli organi seguenti:

- a. al Consiglio federale;
- b. agli organi di polizia giudiziaria e alle autorità giudiziarie federali e cantonali se essi hanno bisogno dei dati per una procedura;
- c. agli organi preposti alla protezione dello Stato e alla sicurezza militare;
- d. agli organi di polizia giudiziaria e ad altri organi amministrativi incaricati di compiti di polizia degli Stati stranieri, nell'ambito dell'articolo 16 della legge federale del¹⁾ sulla protezione dei dati;

¹⁾ RS ...

- e. al Preposto federale alla protezione dei dati;
- f. all'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui questo ha bisogno dei dati per adempiere i compiti nell'ambito delle leggi federali sull'assistenza internazionale in materia generale o nella misura in cui i dati devono essere registrati nel sistema di ricerche automatizzato RIPOL;
- g. al Dipartimento federale di giustizia e polizia, che deve rilasciare l'autorizzazione necessaria per il perseguimento penale contro un funzionario, come pure all'autorità preposta al funzionario che deve prendere posizione in merito all'autorizzazione.

² Sono riservate altre disposizioni in materia d'assistenza giudiziaria.

Art. 105^{bis} (nuovo)

¹ Le misure coercitive ordinate o confermate dal procuratore generale della Confederazione possono entro dieci giorni essere impugnate con ricorso alla Corte d'accusa del Tribunale federale.

² Ai ricorsi contro gli ordini di detenzione sono applicabili per analogia gli articoli 215 a 219.

Art. 107^{bis} (nuovo)

¹ Al termine della procedura federale o cantonale, il Ministero pubblico della Confederazione distrugge o archivia gli atti, nella misura in cui non debbano essere rimessi all'Archivio federale.

² Gli atti archiviati presso il Ministero pubblico della Confederazione o l'Archivio federale possono essere utilizzati per un'altra procedura e per scopi che concernono le persone.

³ Il Consiglio federale regola le modalità.

- 5. La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (legge sull'assistenza penale internazionale (AIMP)¹⁾ è modificata come segue:

Sezione 2^{bis}: Collaborazione con INTERPOL (nuovo)

Art. 81a Competenza

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione funziona da ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

² Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federale e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL.

¹⁾ RS 351.1

Art. 81b Compiti

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione trasmette informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.

² Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale destinate a prevenire reati se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere che sarà commesso un crimine o un delitto.

³ Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.

⁴ Onde prevenire o chiarire reati il Ministero pubblico della Confederazione può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse dell'interessato, se questi ha dato il suo consenso o se le circostanze permettono di presumere lo stesso.

Art. 81c Protezione dei dati

¹ Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della presente legge, come pure dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.

² La legge federale del¹⁾ sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.

³ Il Ministero pubblico della Confederazione può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.

Art. 81d Aiuti finanziari e indennità

La Confederazione può concedere a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 23 marzo 1988

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	88.032
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.05.1988
Date	
Data	
Seite	353-473
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 681

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.